NOTE ESPLICATIVE PER INTRODURRE E RIVENDICARE LA PEREQUAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO

L'azione verrà modulata in due gradi: 1) fase amministrativa; 2) fase giudiziaria.

L'iniziativa avrà inizio con la presentazione dell'istanza di perequazione, per la quale necessitano i sottoelencati documenti:

1) copia **cedolino** paga della pensione **e\o in alternativa** indicare nel foglio notizie il **numero della posizione iscrizione della pensione** ;

2) copia valido documento di identità e codice fiscale.

L'istante dovrà compilare e firmare la delega (modello 1A e modello 1B), la lettera d'incarico (modello 2) e foglio notizie (modello 3).

La quota di partecipazione all'azione amministrativa stragiudiziale è di euro 40,00 (quaranta), ovvero **euro 49,14** comprensivo di accessori di legge e comprende l'onorario, le spese tutte e l'assistenza innanzi al competente ufficio Inps.

Le vedove degli appartenenti al Corpo, in caso di loro adesione, sono esentate dal versamento della quota stabilita per la fase amministrativa. Per coloro che hanno già versato la detta quota, la stessa verrà imputata per la successiva fase contenziosa.

Qualora si dovesse procedere in via giurisdizionale, il costo di patrocinio della causa innanzi al giudice delle pensioni è fissato, come da convenzione A.N.F.I., in euro 50,00 oltre iva e c.a. e, ovvero **euro 68,36**, comprensivo di accessori di legge e comprende l'onorario, le spese tutte e l'assistenza innanzi alla Corte dei Conti.

La documentazione di rito dovrà essere spedita al Centro di Assistenza Legale e Pensionistico A.N.F.I. di via Alberto Caroncini, 19 – 00197 Roma. In alternativa, presso lo studio legale Bacci in via Luigi Capuana, 207 – 00137 Roma.

Il versamento delle quote dovrà essere effettuato in due tempi (inoltro domanda amministrativa (euro 49,14); avvio contenzioso giudiziario (euro 68,36). Al fine del pagamento di quanto concordato si rende disponibile il seguente IBAN: Bacci Mario - Banca Fideuram - IT14 P032 9601 6010 0006 4209 389.

Procura speciale

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento amministrativo volto alla rivendicazione dell'adeguamento del trattamento pensionistico ex sentenza Corte Costituzionale nr. 70\2015 e sentenza Corte dei Conti nr. 486/2014 Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia in applicazione degli artt. 36 e 38 della Costituzione, l'Avv. Mario Bacci, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere, incassare somme, rilasciare quietanze, ritirare titoli, produrre istanze, memorie, depositare e ritirare documenti, nominare sostituti e procuratori, ritenendo buono e rato il suo operato. La presente viene sottoscritta anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto in ordine al trattamento dei dati personali dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, autorizzazione al trattamento dei quali deve intendersi limitata a quanto necessario per lo svolgimento del mandato difensivo. Eleggo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Mario Bacci, in Roma Via Luigi Capuana, 207 – 00137 Roma

(Nome e Cognome in stampatello) **(Firma)**

_____ _____

PER AUTENTICA **Avv. Mario Bacci**

modello 1 A

Procura speciale

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio volto alla rivendicazione dell'adeguamento del trattamento pensionistico ex sentenza Corte Costituzionale nr. 70\2015 e sentenza Corte dei Conti nr. 486/2014 Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia in applicazione degli artt. 36 e 38 della Costituzione, l'Avv. Mario Bacci, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere, incassare somme, rilasciare quietanze, ritirare titoli, produrre istanze, memorie, depositare e ritirare documenti, nominare sostituti e procuratori, ritenendo buono e rato il suo operato. La presente viene sottoscritta anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto in ordine al trattamento dei dati personali dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, autorizzazione al trattamento dei quali deve intendersi limitata a quanto necessario per lo svolgimento del mandato difensivo. Eleggo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Mario Bacci, in Roma Via Luigi Capuana, 207 – 00137 Roma

(Nome e Cognome in stampatello) **(Firma)**

_____ _____

PER AUTENTICA **Avv. Mario Bacci**

(modello 1 B)

Preg.mo Avv. Mario Bacci

Via Luigi Capuana, 207

00137 Roma

Gentilissimo Avvocato,

Le invio la procura alle liti e Le conferisco l'incarico ad assistermi e rappresentarmi nell'azione amministrativa, **volta alla rivendicazione dell'adeguamento del trattamento pensionistico a quello retributivo del personale di pari qualifica ed anzianità in attività di servizio appartenente al Corpo della Guardia di Finanza ex sentenza Corte Costituzionale nr. 70\2015 e sentenza Corte dei Conti nr. 486/2014 Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia in applicazione degli artt. 36 e 38 della Costituzione** in applicazione degli artt. 36 e 38 della Costituzione.

Ai sensi e per gli effetti della legge 675/96 e successive modificazioni, presto sin d'ora il mio espresso consenso ed autorizzo il trattamento dei dati personali, in particolare di quelli sensibili, per l'espletamento dell'incarico conferito nella presente procedura.

Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 248/2006, a fronte dell'attività che presterà in mio favore, mi impegno a riconoscerLe un compenso che, anche in base alle Tariffe Professionali di cui al D.M. 08 aprile 2004 n. 127, viene espressamente così pattuito:

Euro 49,14 (quarantanove\14), ai fini dell'esperimento della **fase stragiudiziale** di rivendicazione dell'adeguamento del trattamento pensionistico.

Euro 68,36 (sessantotto\36), ai fini del patrocinio innanzi alla competente Corte dei Conti.

FIRMA

_____

(modello 2)

FOGLIO NOTIZIE PERSONALE
PEREQUAZIONE

NOME	COGNOME
LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE	
INDIRIZZO DI RESIDENZA	
RECAPITO TELEFONICO FISSO E\O CELL.	
E.MAIL	
GRADO E DATA COLLOCAMENTO IN CONGEDO	
NUMERO ISCRIZIONE POSIZONE PENSIONE	
INDIRIZZO DELLA SEDE I.N.P.S. CHE EROGA LA PENSIONE	
SEZIONE A.N.F.I. DI ISCRIZIONE	

(MOD. 3)

A.N.F.I.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FINANZIERI D'ITALIA
CENTRO DI ASSISTENZA E TUTELA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI E PER LE PRATICHE DI NATURA AMMINISTRATIVA
Via Alberto Caroncini, 19
00197 ROMA – TEL. 06.8084270 FAX 06.8084280
mail- assistenzalegale@assofinanzieri.it

La rivalutazione delle pensioni dopo il decreto-legge 65/2015

A distanza di qualche mese dalla pubblicazione dell'articolo su Fiamme Gialle che preannunciava l'avvio dell'iter amministrativo per il riconoscimento ed adeguamento del trattamento pensionistico mi corre l'obbligo notiziare i Soci sugli sviluppi medio tempore intercorsi, non prima aver ringraziato i vertici dell'A.N.F.I.; nonché i Presidenti di Sezioni dell'Associazione, per la fattiva collaborazione manifestata nella trattazione delle pratiche.

L'iniziativa in corso è tesa all'adeguamento dei trattamenti previdenziali rivendicati non solo alla luce della recente giurisprudenza delle Corti dei Conti territoriali ma, anche dall'illuminata nota sentenza della Corte Costituzionale nr. 70 del 2015 che ha avuto il merito di dichiarare incostituzionale il blocco biennale della perequazione sui trattamenti superiori a tre volte il minimo INPS. Ciò ha creato un vuoto normativo seppure recentemente colmato in tutta fretta dal Governo con il "solito" provvedimento d'urgenza. Cosa si è verificato e quali le conseguenze prodotte ?

Prima di delineare l'attuale scenario, si ritiene utile soffermarci su alcune nozioni ed aspetti normativi necessari per tentare di comprendere appieno le problematiche connesse alla perequazione. Tanto premesso ridefiniamo cos'è l'azione perequativa. Essa è la rivalutazione dell'importo legato all'inflazione ovvero trattasi di uno strumento che persegue l'obiettivo dell'aggiornamento delle pensioni dei pubblici dipendenti.

A mente, infatti, delle disposizioni della Costituzione, l'Ordinamento Giuridico deve salvaguardare il principio della proporzionalità della pensione alla quantità e qualità del lavoro prestato, nonché della sua adeguatezza alle esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia: "*Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa*" (art. 36 Cost.).

In sintesi, con la "perequazione" il legislatore ha inteso introdurre un meccanismo normativamente predeterminato attraverso cui adeguare periodicamente i trattamenti di quiescenza, **tuttavia**, al solo aumento del costo della vita come indicizzato dall'Istat. Ben poca cosa, verrebbe da commentare, ove si consideri la portata delle disposizioni di rango costituzionale. Appare arduo sostenere che la sola rivalutazione istat possa da sola proteggere il potere d'acquisto dei trattamenti pensionistici così da far salvo il principio di proporzionalità ed adeguatezza delle pensioni, in special modo di quelle rivenienti dalla nostra vecchia cara LIRA !!

L'atto perequativo, dunque, è il meccanismo cui i pensionati possono oggi sperare, a difesa del potere d'acquisto dei rispettivi trattamenti. Ultimo baluardo di legalità, tuttavia, preso di mira dalle politiche di risparmio economiche dei Governi, passati presenti e, verosimilmente, futuri. In questi ultimi anni, infatti, le modalità di erogazione della perequazione sono state più volte riviste dal legislatore per far fronte, come detto, ad esigenze endemiche di contenimento della spesa pubblica sino a determinarne, con la riforma "Fornero", il suo blocco.

Così meglio inquadrata la nozione della perequazione sembra adesso utile passare in rassegna alcune delle disposizioni normative che in concreto ne hanno disciplinato il meccanismo di liquidazione.

A titolo esemplificativo, va riferito che ante riforma Fornero - sino al 31 Dicembre 2011 - la perequazione era disciplinata dalle disposizioni normative di cui all'art. 34, comma 1 della legge n. 448/1998 e dall'art. 69, comma 1, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria per il 2001) in forza delle quali era suddivisa in tre fasce e l'adeguamento istat veniva concesso in misura piena, cioè al **100%** per le pensioni fino a tre volte il trattamento minimo; scendeva al **90%** per le fasce di importo comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo; e ancora calava al **75%** per i trattamenti superiori a cinque volte il minimo - art. 34, comma 1 della legge n. 448/1998 e dall'art. 69, comma 1, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria per il 2001).
Dunque, ante riforma la perequazione interessava tutti i trattamenti.

Di seguito, con il Decreto legge nr. 201 del 06/12/2011 (riforma Fornero) il legislatore aveva inteso riconoscerla per le prestazioni di importo **inferiore** a **tre volte il trattamento minimo Inps** (**euro 1.500,00 lordo)** decretandone il blocco per il biennio 2012 e 2013 a tutte le altre prestazioni di importo superiore.

Viceversa, a partire dal 1° gennaio 2014, con la legge 147/2014 veniva nuovamente introdotto un sistema di rivalutazione suddiviso in **cinque scaglioni**. Per le pensioni di importo fino a tre volte il trattamento minimo l'adeguamento avviene in misura piena (100%); per le pensioni di importo superiore e sino a **quattro volte** il trattamento minimo viene riconosciuto il **95%** dell'adeguamento istat; per quelle di importo superiore e sino a **cinque volte** il minimo l'adeguamento è pari al **75%**; adeguamento che scende al **50 %** per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il minimo e al **45%** per i trattamenti superiori **a 6 volte** il trattamento minimo inps.

Non è finita qui ! Su queste disposizioni normative si è, infatti, inserita la nota sentenze della Corte Costituzionale con la quale la Consulta, con decisione n. 70 del 2015, ha dichiarato illegittimo il comma 25 dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 che aveva decretato il blocco della rivalutazione dei trattamenti pensionistici superiori a tre volte il trattamento minimo INPS per il biennio **2012 e 2013**.

Per colmare il conseguente vuoto normativo, veniamo ai giorni nostri, il Governo è intervenuto con il decreto legge numero 65/2015, convertito in legge a fine luglio, introducendo ora per allora un "inedito" regime perequativo che garantisce in realtà una rivalutazione parziale ai trattamenti in precedenza esclusi dalla perequazione nel riferito biennio 2012\2013.

Ed, infatti, a norma delle disposizioni normative di cui al riferito DL 65\2015 si segnala che per il solo biennio 2012\2013 la rivalutazione è stata riconosciuta mediante un meccanismo per classi che prevede l'indicizzazione:

a) *al 40 per cento dell'inflazione di riferimento per i trattamenti complessivi tra tre e quattro volte il trattamento minimo INPS*;
b) *al 20 per cento per quelli tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;*
c) *al 10 per cento per quelli tra cinque e sei volte il trattamento minimo INPS.*

Nessuna rivalutazione dunque per i trattamenti superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.

Per il biennio 2014- 15 è riconosciuto, a titolo di rimborso parziale, solo un quinto della rivalutazione riconosciuta dallo stesso per il 2013 mentre per il 2016 la misura del rimborso sale al 50 per cento.

Così delineato l'attuale quadro normativo di riferimento, è opportuno soffermarci nel merito del meccanismo perequativo, congegnato dall'attuale Legislatore onde tentare di mettere in evidenza da un canto, gli effetti depressisi dell'attuale regime di perequazione e dall'altro, il valore delle somme perdute per effetto della mancata indicizzazione che la sentenza della Corte Costituzionale consentirebbe, invece, di recuperare integralmente.

Ciò posto, per meglio comprendere gli effetti depressivi dell'attuale regime, rispetto a quelli della sentenza sui trattamenti pensionistici, va evidenziato che l'integrale applicazione della sentenza avrebbe prodotto, per i titolari di pensione oltre tre volte il minimo, due distinti effetti di incremento degli importi corrisposti:

1) un effetto diretto dovuto all'aumento permanente della pensione, pari alla rivalutazione che sarebbe maturata nel biennio 2012\2013;
2) un effetto indiretto (di trascinamento), dovuto al fatto che la rivalutazione relativa agli anni successivi sarebbe stata applicata a una base più elevata.

Questi due effetti possono essere meglio compresi osservando un grafico, figura numero uno pubblicato nella sezione dedicata alle "new legali" del sito www.assofinanzieri.it cui evidentemente si rimanda per economicità di spazio, che riporta i dati dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, nella quale vengono schematicamente indicati i minori importi mensili del trattamento pensionistico dovuti in conseguenza dell'applicazione della sentenza, prendendo a riferimento soggetti con pensioni pari ai valori centrali delle classi di pensione coinvolte dalla stessa sentenza (rispettivamente 3,5; 4,5; 5,5 volte il minimo) e il valore medio della classe oltre 6 volte il minimo (pari a 9,3 volte il minimo).

Ad esempio, un pensionato con trattamento mensile pari a 3,5 volte il minimo (1.639 euro nel 2011) ha ricevuto nel 2012 una pensione mensile più bassa di circa 43,6 euro; nel 2013 l'effetto sale a 93,4 euro complessivi (43,6 di effetto diretto 2012, 48,5 di effetto diretto 2013 e 1,3 euro di effetto trascinamento). Negli anni successivi, oltre agli effetti diretti, il pensionato perde anche gli effetti di trascinamento pari rispettivamente a 2,2 euro nel 2014, 2,5 nel 2015 e 3,4 euro nel 2016.

Dunque la piena restituzione degli arretrati per mancata indicizzazione equivarrebbe al cumulo dei minori trattamenti ricevuti nel triennio 2012-2014 che nel caso preso ad esempio - pensionato con pensione pari a 3,5 volte il minimo - ammonta a circa 3.000 euro complessivi.

Di contro, il grafico di cui alla figura numero due, sempre pubblicato nel sito web, reca gli effetti del decreto legge sugli stessi soggetti presi a riferimento, riportando l'entità dei rimborsi raffrontati con l'entità delle perdite dovute alla deindicizzazione, rimborsabili integralmente per effetto della sentenza (già in precedenza illustrati nel precedente grafico).

Ad esempio, applicando i criteri di rivalutazione previsti nel decreto legge 65\2015, un pensionato con trattamento mensile pari a 3,5 volte il minimo (corrispondente a 1.639 euro mensili nel 2011) riceverà una pensione incrementata di 17,7 euro nel 2012 e di 37,6 euro nel 2013, pari a circa il 40 per cento della mancata indicizzazione per il biennio 2012\2013. La pensione mensile passerà dunque dai 1.639,00 euro mensili del 2011 ai 1.676,6 euro del 2013. Per il 2014 e il 2015 il trattamento pensionistico terrà conto della rivalutazione attribuita per il 2013 soltanto in misura assai parziale (solo per un quinto), pari a 7,5 euro mensili.

In sostanza, vigenti le attuali disposizioni, il valore della restituzione degli arretrati nel triennio 2012-2014 ammonterà - per un pensionato tipo con trattamento mensile pari a 3,5 volte il minimo (corrispondente a 1.639 euro mensili nel 2011) - a circa euro 810,00.

Il tutto, dunque, recando una **perdita secca** rispetto alla piena restituzione degli arretrati per effetto dell'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale, di circa:

*- euro **2.190,00** per classi di pensione 3,5 volte superiori al minimo;*
*- euro **3.264,00** per classe di pensione 4,5 volte superiori al minimo;*
*- euro **4.182,00** per classe di pensione 5,5 volte superiori al minimo;*
*- euro **6.956,00** per classe di pensione 6,3 volte superiori al minimo.*

Presto detto, presto fatto ! L'I.N.P.S., infatti, all'indomani dell'approvazione delle nuove disposizioni, si è affrettata a diramare la circolare nr. 125\2015 con la quale ha inteso fissare le modalità di calcolo per la restituzione degli assegni coinvolti nel blocco biennale dell'indicizzazione seguendo, evidentemente, le disposizioni impartite dal Governo.

Questo è l'attuale desolante quadro in cui ci si trova, questo è, in realtà, lo scenario che si presagiva si verificasse, tanto da indurci, in tempi non sospetti, alla pianificazione dell'iniziativa intrapresa dall'Ufficio Legale Nazionale A.N.F.I. tesa a rivendicare, peraltro, una perequazione nella misura che la sentenza della Corte Costituzionale consentirebbe di recuperare integralmente.

È di palmare evidenza, infatti, che ciò che è stato liquidato, a far data dal mese di agosto a titolo di arretrati per la mancata indicizzazione dei trattamenti pensionistici per il biennio 2012\2013, corrisponde ad una rivalutazione parziale ed elitaria che è ben poca cosa !

A.N.F.I.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FINANZIERI D'ITALIA
CENTRO DI ASSISTENZA E TUTELA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI E PER LE PRATICHE DI NATURA AMMINISTRATIVA
Via Alberto Caroncini, 19
00197 ROMA – TEL. 06.8084270 FAX 06.8084280
mail- assistenzalegale@assofinanzieri.it

Operazione assai discutibile, anche sul piano squisitamente giuridico, per la peculiarità di un siffatto intervento normativo che, ancorché agisce in via retroattiva, si pone in conflitto proprio con i principi che la Corte Costituzionale aveva inteso salvaguardare, con l'adozione della nota sentenza; e, comunque, sembra il caso rimarcarne la contraddittorietà con diversi articoli della stessa Costituzione: art. 136 (efficacia delle sentenze della Corte), art. 36 (diritto alla giusta retribuzione), art. 38 (diritto alla adeguatezza della pensione), nonché art. 47 (tutela del risparmio).

E passiamo a riferire sull'attività svolta dall'Ufficio Legale.

A tal proposito si segnala che a seguito dell'inoltro delle istanze di significazione e diffida nei tempi così come concordati, i competenti Uffici delle sedi territoriali INPS hanno dato a queste pronto riscontro, elaborando una serie di risposte i cui contenuti rinviano in sostanza alle disposizioni normative varate di recente dal Governo; di cui si è ampiamente riferito e che, anche per doverosa conoscenza dei Soci, verranno pubblicate nel sito A.N.F.I.

E' stata un'azione positiva perché ha indotto l'organo liquidatore a valutare le posizioni segnalate, ma di certo si è davvero lontani rispetto alle somme perdute per effetto della mancata indicizzazione che la sentenza della Corte Costituzionale consentirebbe di recuperare. E' stata un'azione positiva perché l'inoltro delle nostre istanze amministrative hanno bloccato ogni termine di prescrizione e decadenza legato alla rivendicazione del medesimo diritto.

Allo stato la conseguente e successiva azione, esaurita la fase amministrativa concernente il riscontro da parte delle sedi territoriali dell'INPS delle riferite istanze di significazione e diffida, sarà quello di rivendicare in sede giudiziaria l'adeguamento dei trattamenti pensionistici nella misura che la sentenza della Corte Costituzionale consentirebbe di recuperare integralmente ovvero, per essere ancora più concreti, ottenere la liquidazione degli importi segnatamente indicati nel grafico di cui alla figura numero uno, pubblicata nel sito web ANFI.

F.to il Responsabile Ufficio Legale
Mario Avv. Bacci

A.N.F.I.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FINANZIERI D'ITALIA
CENTRO DI ASSISTENZA E TUTELA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI E PER LE PRATICHE DI NATURA AMMINISTRATIVA
Via Alberto Caroncini, 19
00197 ROMA – TEL. 06.8084270 FAX 06.8084280
mail- assistenzalegale@assofinanzieri.it

Fig. 1 – Effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 70/2015 per pensionati- tipo

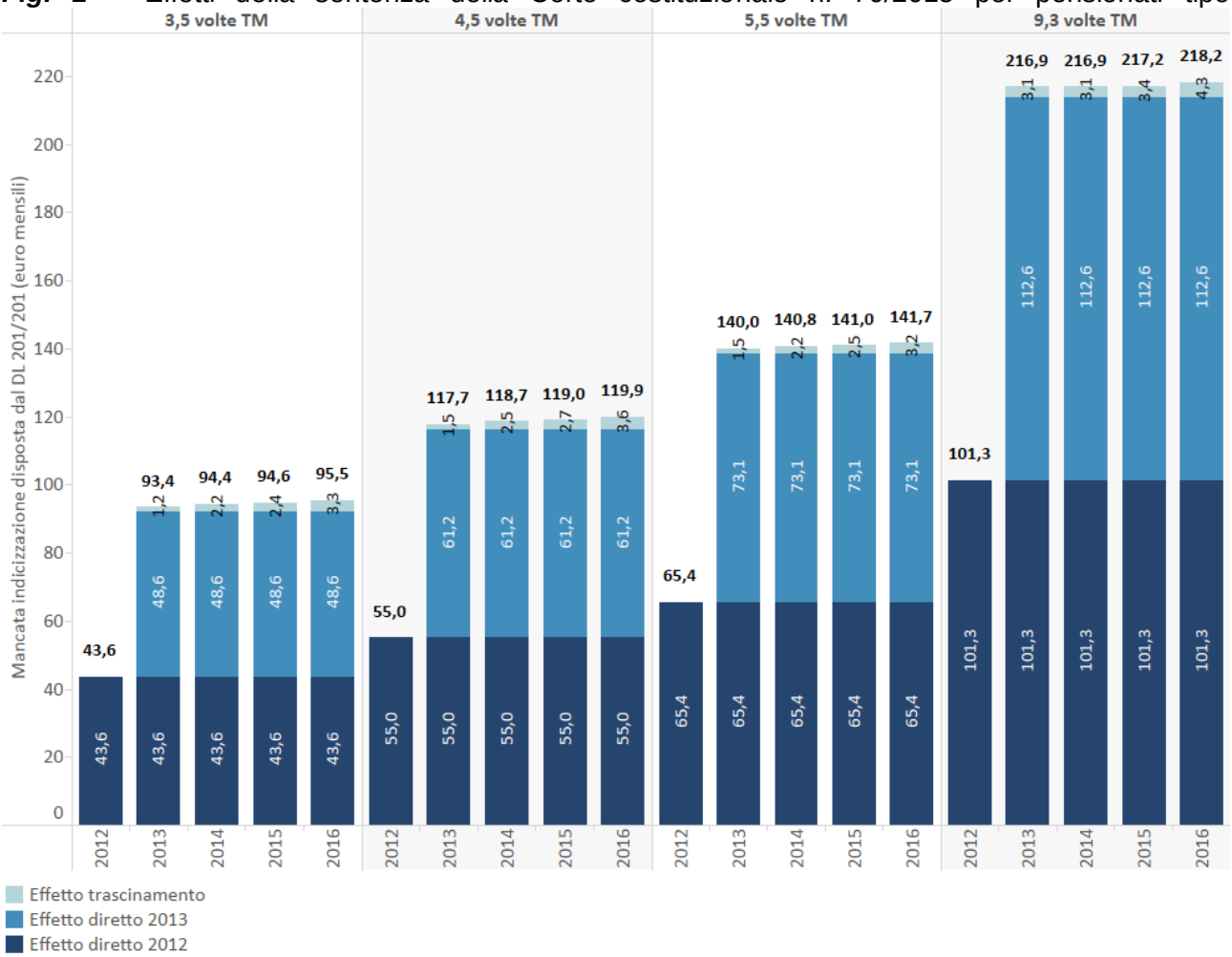

A.N.F.I.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FINANZIERI D'ITALIA
CENTRO DI ASSISTENZA E TUTELA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI E PER LE PRATICHE DI NATURA AMMINISTRATIVA
Via Alberto Caroncini, 19
00197 ROMA – TEL. 06.8084270 FAX 06.8084280
mail- assistenzalegale@assofinanzieri.it

Fig. 2 – Effetti del decreto- legge n. 65/2015 per pensionati- tipo

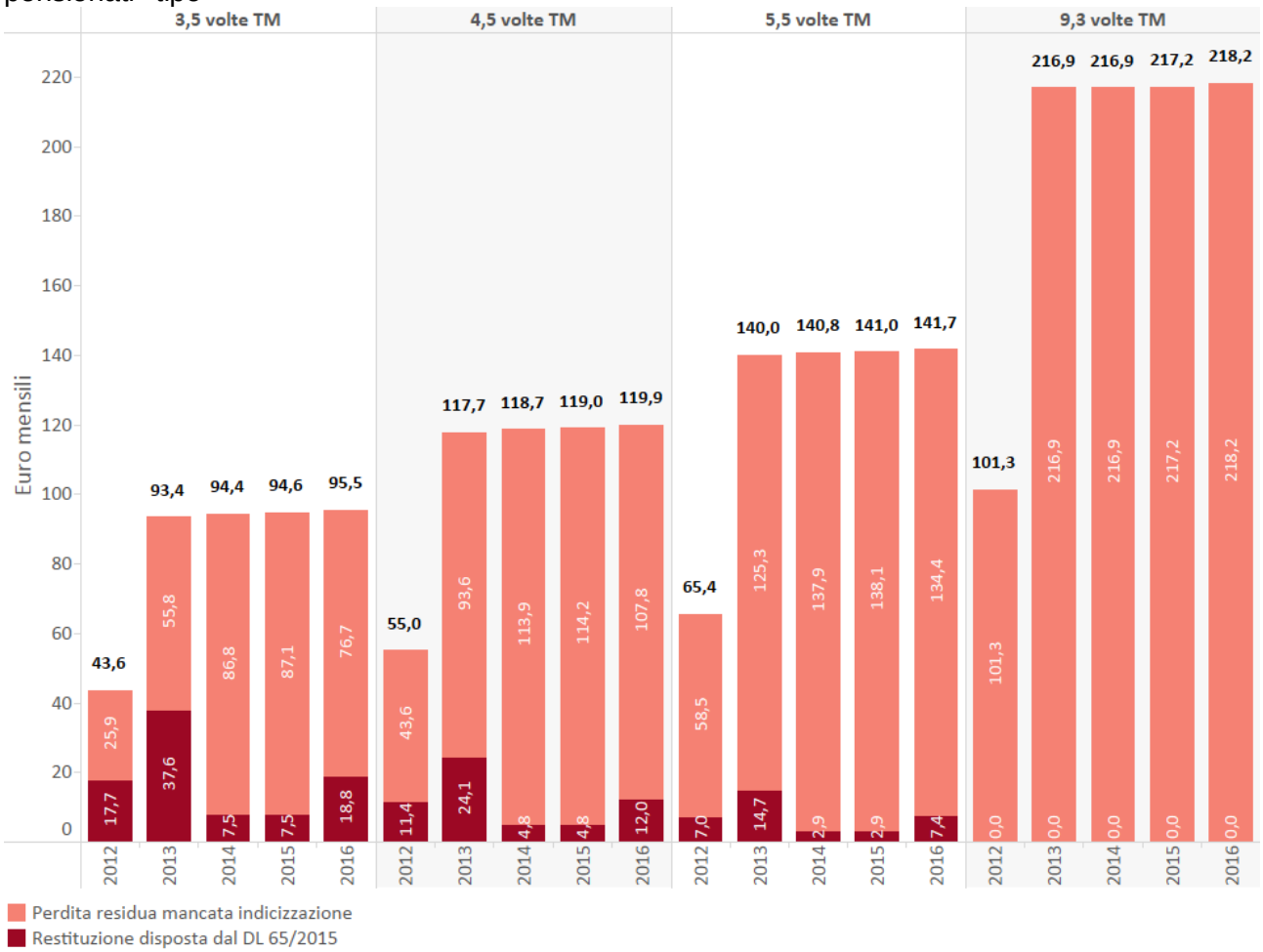

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Gestione Dipendenti Pubblici
Direzione Provinciale

COSENZA 15/09/2015

Studio Legale Avv.to Mario Bacci
Via Luigi Capuana , 207
00195 (Roma)

Prot. 01156868/2015

Pec mariobacci@ordineavvocatiroma.org

Oggetto: Applicazione sentenza della Corte Costituzionale 70/2015.
Risposta alla nota del 22/07/2015, di vari nominativi Richiesta benefici Corte dei Conti sez. Puglia. Adeguamento trattamento pensionistico al personale in servizio. Risposta ai sensi della legge 241/90.

Gentile avvocato.

In applicazione del decreto legge 21/maggio 2015 n 65 , convertito in legge n. 109 del 17 luglio 2015 , ha stabilito le modalità di applicazione della sentenza n 70/2015 della Corte Costituzionale.

I sotto elencati pensionati avendo un importo di pensione superiore a sei volte il trattamento minimo ,non hanno diritto all'applicazione della suddetta sentenza.

08/09/1938	pensione	iscr.
03/08/1935	pensione	iscr.
12/05/1937	pensione	iscr.
11/04/1944	pensione	iscr.
04/12/1933	pensione	iscr.
26/07/1937	pensione	iscr.
22/07/1954	pensione	iscr.
27/09/1945	pensione	iscr.
10/06/1932	pensione	iscr.
30/08/1953	pensione	iscr.
28/08/1995	pensione	iscr.
16/12/1948	pensione	iscr.
02/11/1943	pensione	iscr.

per i seguenti nominativi invece è stata attribuita con la mensilità di agosto 2015 , regolarmente la sentenza 70/2015.

28/07/1942
11/02/1956
03/09/1955
16/08/1956
05/12/1958

Mentre per quanto riguarda la richiesta , inteso ad ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico sulla base delle variazioni salariali intervenute successivamente al suo collocamento a riposo, citando la sentenza della Corte dei Conti della regione Puglia n°70/2005 relativa ad un dipendente del Dipartimento Militare Marittimo.

Si premette, innanzitutto, che in base ai principi inderogabili sanciti con l'art. 22 della legge 177/76, ai fini della liquidazione della pensione non possono essere considerati emolumenti che non sono stati effettivamente corrisposti agli interessati nel corso del rapporto di impiego e che, conseguentemente, non sono stati assoggettati alla relativa contribuzione.

Si precisa inoltre, che con la sentenza n° 501 del 21 aprile -5 maggio 1988 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità di norme concernenti la perequazione del trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici, ma ha espressamente e tassativamente limitato l'ambito di applicazione del principio enunciato ai soli "Magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, nonché ai procuratori ed avvocati dello Stato.

Pertanto la pensione dei suoi assistiti su descritti sono state regolarmente liquidata in base alla posizione stipendiale ed alle disposizioni di legge all'epoca vigenti e non suscettibile di riliquidazione in base al principio suddetto.

Cordiali saluti.

IL RESONSABILE
Dott.ssa SICILIA MARIA

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

PIU (DPR n.445/2000 e s.m. e i.) 11:21 U-2

INPS.4000.14/01/2016 0008482

Latina,

Oggetto: istanza di ricostruzione della posizione previdenziale e di rimborso degli arretrati derivanti da perequazione spettanti in conseguenza dell'intervento della sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 30.04.2015 .

In riferimento a quanto in oggetto, si trasmette in allegato alla presente , copia dell'applicazione della sentenza C.C. 70/2015.

Si rammenta che la sentenza sopra indicata ha dichiarato illegittimo il comma 25 dell'art.24 del decreto legge 6 dicembre 2011,n. 201, convertito con modificazioni dall'art.1, comma 1, della L. 22.12.2011 n. 214, nella parte in cui, per gli anni 2012 e 2013, ha limitato la rivalutazione dei trattamenti pensionistici nella misura del 100%, esclusivamente alle pensioni di importo complessivo fino a tre volte il trattamento mimino INPS.

La disposizione in oggetto ha previsto che le pensioni interessate dalla rivalutazione, che sono quelle il cui importo nel 2011 e nel 2012 è ricompreso tra tre e sei volte il trattamento minimo INPS vigente nei medesimi anni, siano sottoposte a tre diverse ricostituzioni, che producono effetti finanziari a titolo di arretrati o di importo in pagamento nel 2012 e nel 2013(comma 25),nel 2014 e nel 2015(comma 25 bis, lett.a), a decorrere dal 2016(comma 25 bis, lett.b).

Il calcolo deve essere, quindi , effettuato prendendo a base l'importo complessivo dei trattamenti alla data di dicembre 2011, importo sul quale effettuare tre diverse rivalutazioni, da utilizzare rispettivamente :per il 2012 e il 2013;per il 2014 e 2015;dal 2016.

Al riguardo, si precisa che , alle pensioni interessate è stato attribuito fino al mese di luglio 2015 un arretrato dato dalla differenza fra il nuovo importo di pensione (maggiore in conseguenza del fatto che l'importo di partenza su cui sono state applicate le regole di perequazione di cui alla L. n. 147/2013 è più alto di quello originario) e gli importi già corrisposti, mentre la rata di pensione è stata adeguata dal mese di agosto e fino al 31.12.2015. A partire dall'anno 2016 gli importi che saranno messi in pagamento saranno funzione della perequazione attribuita ai sensi dell'art.24 comma 25 bis lettera b), della l.214 del 2011, nel biennio 2012/2013 e della perequazione attribuita negli anni 2014 e 2015 secondo le regole già in vigore e stabilite con la citata L. n. 147 del 2013. Si ritiene utile precisare che il cumulo perequativo è calcolato sulla base dei trattamenti facenti capo allo stesso soggetto e memorizzati nel Casellario Centrale Pensioni.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore
Dott. Vincenzo Maria De Nictolis

IL DIRETTORE PROVINCIALE
Dr. Vincenzo Maria De Nictolis

Sede INPS Latina-Via Cesare Battisti,n.52-Tel.07736711-Fax 0773671659 PEC:direzione.provinciale.latina@postacert.inps.gov.it